

COMUNE DI MASSA MARITTIMA

PROVINCIA DI GROSSETO

Parere del revisore unico dei conti del 19/04/2019

Oggetto PARERE DEL REVISORE UNICO SU “RIAPPROVAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO 2015 E 2016 A SEGUITO DELLA PRONUNCIA SPECIFICA DI CUI ALLA DELIBERA N. 90/2019/PRSP DEL 13 MARZO 2019 DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE.”

Il sottoscritto Dott. Raffaele Stanzone - Revisore Unico dei Conti del Comune di Massa Marittima,

VISTI

- la Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15-04-2019 avente ad oggetto: RIAPPROVAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO 2015 E 2016 A SEGUITO DELLA PRONUNCIA SPECIFICA DI CUI ALLA DELIBERA N. 90/2019/PRSP DEL 13 MARZO 2019 DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE.
- il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011;
- il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;
- lo statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

PRESO ATTO

- della Delibera n. 90/2019/PRSP del 13.03.2019 della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Toscana con la quale viene formalizzata una Pronuncia Specifica la quale è pervenuta, dopo attenta analisi, alle seguenti conclusioni:
“L'esame dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 si è concluso con la segnalazione di irregolarità attinenti le annualità esaminate e i profili sopra rappresentati. In particolare:
 1. sull'esercizio 2015 è emersa la non corretta determinazione delle quote vincolate per trasferimenti ed il conseguente accertamento di un disavanzo di amministrazione, al termine dell'esercizio, maggiore rispetto a quello definito dall'ente, interamente riconducibile alle operazioni di

- riaccertamento straordinario. Sono altresì emerse problematiche legate ad una generale difficoltà nella gestione dei flussi di cassa;
2. sull'esercizio 2016 è stata rilevata la non corretta determinazione delle quote vincolate per legge e delle quote accantonate al fondo crediti di dubbia esigibilità, con il conseguente accertamento di un disavanzo di amministrazione maggiore rispetto a quello definito dall'ente, in parte di natura gestionale ed in parte riferito alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui. Al contempo sono emerse, anche su tale esercizio, problematiche legate ad una generale difficoltà nella gestione dei flussi di cassa.
 3. un altro aspetto di criticità è stato rilevato nella definizione dei rapporti con le società partecipate, con particolare riguardo ad un'operazione di ricapitalizzazione a copertura di una perdita, avvenuta nell'anno 2016."

RILEVATO

Che la Corte invita alla necessaria adozione di interventi correttivi nei termini di seguito sintetizzati:

"Risultato di amministrazione: In relazione alla presenza di un saldo negativo della parte disponibile al termine dell'esercizio 2015 e 2016, pari rispettivamente a 1.897.998,98 euro e a 2.053.897,46 euro, l'ente dovrà provvedere al finanziamento del disavanzo di amministrazione come determinato al termine dell'esercizio 2016. (quantificato a pag. 12 della Deliberazione in € 221.512,48).*

Nello specifico l'ente dovrà operare con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL ovvero, per la parte riconducibile alle operazioni di riaccertamento straordinario, provvedere alla relativa copertura nei termini definiti nella delibera consiliare approvata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015.

In relazione ai rilievi formulati sulla determinazione del disavanzo di amministrazione degli esercizi 2015 e 2016 l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei due esercizi attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare. Tale atto dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione del disavanzo, ma anche ai necessari aggiustamenti che su questi si dovranno produrre in conseguenza degli obblighi di finanziamento del disavanzo ordinario e di quello derivante dal riaccertamento. In relazione alle rilevate difficoltà nella gestione dei flussi di cassa, l'ente dovrà provvedere all'adozione di provvedimenti idonei a ripristinare, nei termini sopra rappresentati, una corretta gestione finanziaria. L'ente dovrà provvedere poi alle necessarie valutazioni sull'opportunità e la correttezza dell'impiego, nel bilancio di previsione, dei fonti accantonati e vincolati con il rendiconto di gestione dell'esercizio precedente, tenendo conto di quanto osservato dalla



Sezione, al fine di evitare, considerata la condizione di disavanzo, un peggioramento complessivo della situazione finanziaria già accertata.

Organismi partecipati: In relazione alle irregolarità legate agli organismi partecipati, emerse per l'esercizio 2016, l'ente dovrà adottare tempestive misure di risanamento della gestione aziendale al fine di evitare ulteriori effetti sul bilancio."

ESAMINATA

- la Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15-04-2019 ed i relativi allegati;

VISTI

- il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

ESPRIME

Parere favorevole sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15-04-2019 avente ad oggetto: RIAPPROVAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO 2015 E 2016 A SEGUITO DELLA PRONUNCIA SPECIFICA DI CUI ALLA DELIBERA N. 90/2019/PRSP DEL 13 MARZO 2019 DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE.

Massa Marittima, 19 aprile 2019

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Raffaele Stanzione



